



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 322 del 17/11/2021

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E DIVIETO DI INTRODURRE BOMBOLETTE SPRAY DA AUTODIFESA (AL PEPERONCINO), INFIAMMABILI, ARMI DI QUALUNQUE SPECIE IN TUTTA L'AREA OVE SI SVOLGERA' LA FIERA DEI COJ

PREMESSO CHE:

- L'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- Il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante " disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali);
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 ha dichiarato, rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione, che "Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorchè l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";

I commi 1 e 2 dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 stabiliscono che "il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

1. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di Ordine e Sicurezza pubblica;
2. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
3. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.

Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 concorre ad assicurare anche con la cooperazione della Polizia Locale e con le forze di Polizia Statale, la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza.”

CONSIDERATO CHE

Il giorno sabato 20 novembre si svolgerà nelle seguenti vie la “Fiera dei Coj”:

Via Castiglione da via Dalla Chiesa a P.za Vittorio Veneto, Via Italia, Via Vecchio Mulino, P.za Vittorio Veneto, Viale Piave da P.za Vittorio Veneto a Via Chiomo , Via Dante, Via Manzoni, P.za San Pietro, P.za Della Libertà, Via San Francesco d'Assisi, Via Roma area pedonale, Via Roosevelt da via Teologo a Via Mazzini

Il giorno domenica 21 novembre 2021 la “Fiera dei Coj” si svolgerà nelle seguenti vie:

Via Castiglione da via Dalla Chiesa a P.za Vittorio Veneto, Via Italia, Via Vecchio Mulino, P.za Vittorio Veneto, Viale Piave da P.za Vittorio Veneto a Via Chiomo , Via Dante, Via Manzoni, P.za San Pietro, P.za Della Libertà, Via San Francesco d'Assisi, Via Roma area pedonale, Via Roosevelt da via Teologo a Via Mazzini, Via Torino nel tratto compreso tra le vie San Mauro e via Della Repubblica, Via Giannone;

RILEVATO

che l'utilizzo di oggetti idonei ad offendere, come accaduto in fatti di cronaca, nel caso vengano utilizzati in occasione di eventi con notevole afflusso di pubblico, può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone;

che gli eventi sopracitati porteranno ad un aumento dell'afflusso di persone nelle aree indicate e che a detta circostanza potrà conseguire l'abbandono di contenitori e bottiglie di vetro che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere, rappresentando una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, inoltre possono determinare condizioni di sporcizia ed incuria;

che per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità dell'esigenza di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale ufficiale di Governo adotti con atto motivato, i provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la pubblica sicurezza;

il comma 4 bis dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 che specifica che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della persona;

ORDINA

- Dalle ore 8.00 del giorno 20 alle ore 20 del giorno 21 novembre 2021 nelle aree in cui si svolgerà la Fiera dei Coj, come sopra elencate, il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro per asporto ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone;
- nei dehor autorizzati è consentita la somministrazione utilizzando bottiglie e stoviglie in vetro sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore;
- il divieto di introduzione, uso e vendita, nel centro storico, nelle aree limitrofe dalle ore 08.00 del giorno 20 novembre 2021 alle ore 20.00 del giorno 21 novembre 2021 nelle aree in cui si svolgerà la Fiera dei Coj come sopra elencate, di bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino, a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere;

Le bevande potranno essere somministrate e vendute esclusivamente utilizzando bicchieri di plastica e carta a perdere;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando di Polizia Municipale, alla Tenenza Carabinieri di Settimo T.se e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino al fine di predisporre gli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e coordinamento delle forze di polizia.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 241/90 e s.m.i. e che l'inosservanza alle disposizioni in essa contenute è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.; e comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, oppure e in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra